



Giovedì 09/06/2022

## **Esportazioni fuori UE: per fruire del regime di non imponibilità la documentazione deve essere "certa ed incontrovertibile"**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE, per fruire del regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.

Sono invece non idonei i documenti di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1112 del 6 aprile 2022.

<https://www.cortedicassazione.it>